

ATTO N. 1684

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri PORZI, GUASTICCHI e MANCINI

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 27/11/2007, N. 30 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30/11/95, N. 45)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 19/06/2018*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 19/06/2018

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri PORZI, GUASTICCHI e MANCINI, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)."

Art. 1 (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 30/2007).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione consiliare, nella relazione di cui al comma 2, può segnalare all'Assemblea legislativa le candidature dalle quali emergano qualificazioni particolarmente attinenti alle funzioni del Difensore civico, anche per effetto dell'esercizio di simili funzioni presso amministrazioni locali".

Art. 2 (Integrazioni alla l.r. n. 30/2007).

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 30/2007, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis (Trattamento economico).

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all'anno, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni."

2. Dopo l'articolo 15 della l.r. 30/2007, è aggiunto il seguente:

"Art. 15 bis (Norma finanziaria).

1. Per l'anno 2018, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 bis, stimata in euro 11.000, è imputata nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti".

2. A decorrere dal 2019 la spesa annua, stimata in euro 26.000, è imputata per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione pluriennale. Alla compensazione degli eventuali effetti eccedenti le previsioni di spesa di cui al comma 1, si provvede con legge di bilancio."

Art. 3 (Abrogazioni).

1. L'articolo 12 della l.r. 30/2007 è abrogato.

2. L'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 24 (Modificazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), dalla legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e dalla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)), è e resta abrogato.

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0010301 del 19/06/2018
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 8/2/3/3

PDL n. 1684

Relazione illustrativa.

Con l'articolo 9 della l.r. 10/12/2010, n. 24 è stato sostituito il contenuto dell'articolo 12 della l.r. 30/2007 (*Nuova disciplina del Difensore civico regionale*) relativo all'indennità percepita dal Difensore civico.

L'articolo 12, nel suo testo previgente rispetto alla sostituzione, prevedeva che al difensore civico spettasse un compenso mensile equiparato a quello dei dirigenti del Consiglio regionale, fascia FR. 1, che all'epoca corrispondeva alla cifra di euro 4.695,49 lordi mensili. Prevedeva altresì che al difensore civico spettasse l'indennità di trasferta stabilita per i dirigenti regionali, qualora per i compiti del proprio ufficio lo stesso doveva recarsi fuori sede.

Con la novella introdotta dall'articolo 9 della l.r. 24/2010 è stato previsto che al difensore civico è attribuita un'indennità mensile parametrata all'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e che gli spetta anche il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

Tanto premesso, la l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*), nel provvedere al riordino della normativa regionale vigente in materia di sanità e servizi sociali e dunque nel far confluire nel medesimo testo unico i contenuti della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (*Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale*) e della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (*Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*), con l'articolo 410, comma 1, lettera iiiii), ha disposto l'abrogazione della l.r. 24/2010, senza tenere conto che, tuttavia, l'ultimo articolo di tale legge regionale, l'articolo 9, andava a modificare la l.r. 30/2007, riguardante il Difensore civico regionale e non i due Garanti.

Pertanto, a questo punto, l'avvenuta abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 24/2010 che aveva sostituito l'articolo 12 della l.r. 30/2007 in materia di indennità percepita dal Difensore civico regionale richiede la reintroduzione di un compenso per il difensore civico regionale: compenso oggi non più vigente in quanto abrogato.

Relazione tecnico-finanziaria.

Il presente emendamento prevede la corresponsione al Difensore civico regionale di un trattamento economico quantificato nella misura del 25% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali. Tenendo conto che l'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali è attualmente pari ad euro 6.600, si introduce per il Difensore civico un trattamento economico annuo pari ad euro 19.800 a cui si vanno a sommare gli oneri di legge a carico dell'Assemblea legislativa, i quali non sono quantificabili a priori, in quanto legati alle caratteristiche proprie della persona nominata, quali ad esempio l'esercizio di una libera professione o l'appartenenza ad ordini professionali. Tali oneri possono incidere fino a circa il 22% dell'indennità di carica annua lorda.

La proposta prevede inoltre un trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri finanziari derivanti da tale norma, per loro natura, non possono essere previsti a priori, anche perché non esiste allo stato attuale un dato storico di riferimento. Pertanto, tali oneri possono essere quantificati in via forfetaria, nella misura di euro 2.000 annui circa.

Complessivamente, gli oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore delle presenti norme, sono quantificati in euro 26.000 annui, a cui si fa fronte nell'ambito delle disponibilità stanziare annualmente per il funzionamento dell'Assemblea legislativa ed iscritte alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione.

Tenendo conto del procedimento di nomina del Difensore civico regionale già previsto dalla legge regionale n. 30/2007 è verosimile ritenere un effetto finanziario delle nuove norme a partire dagli ultimi mesi dell'esercizio 2018.


Tali considerazioni sono riassunte nella norma finanziaria (art. 15 bis della novellata l.r. 30/2007) facendo seguito a quanto previsto dall'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Si precisa che le sedi in cui il difensore svolge le funzioni sono quella dell'Assemblea legislativa e quelle delle strutture periferiche della Regione. L'attività di "Segreteria del Difensore civico" è svolta da personale di ruolo dell'Assemblea legislativa, senza quindi ulteriori aggravii di spese.

Perugia,

I consiglieri regionali


.....(QUASTOCCHI)


.....(PORZI)


.....(MANCINI)